

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 2	
DEL 06.03.2014	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e approvazione tariffe TARI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BONISSONI CLAUDIO	SINDACO	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente
RIVA DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
ZILIANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE CHRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FENAROLI ULDERICO	CONSIGLIERE	Assente
SERIOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
RECENTI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
BERTELLI ERMANNO	CONSIGLIERE	Presente
ZANOTTI MARISA	CONSIGLIERE	Assente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
LARDARO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Assente
TOCCHHELLA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	12
Totale assenti	5

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dr. Franco SPOTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor Claudio BONISSONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e approvazione tariffe TARI per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO inoltre il D.L. 06.03.2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 06.03.2014, n. 54;

CONSIDERATO che:

- il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ha una struttura binomia, essendo composta da:
 - una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti;
 - una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa deve altresì ricomprendere anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003;

CONSIDERATO inoltre che:

- il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- in caso di deliberazione comunale di ulteriori riduzioni ed esenzioni dal tributo, in sede di determinazione del costo copribile dalla tassa il Comune dovrà considerare che tali agevolazioni vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 1 del 06.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della IUC;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO l'allegato Piano Finanziario predisposto dall'ufficio Finanziario/Tributi e dall'Ufficio Tecnico utilizzando anche i dati forniti dall'ente gestore e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che per l'anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa delle tariffe, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art 14 comma 46 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

EVIDENZIATO pertanto che dal 01/01/2014 cessa l'applicazione della TARES;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, con il quale è stato differito al 28.02.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all'anno 2014, nonché il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.02.2014, con il quale il suddetto termine è stato differito al 30.04.2014;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale)

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, per quanto di competenza;
- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, la Responsabile dell'Area Economica, Tributaria e Finanziaria ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, per quanto di competenza;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di approvare l'allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani dando atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;
- 3) di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano Finanziario e denominate rispettivamente "TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" e "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE" ed approvare conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2014;
- 4) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
- 5) che il presente atto venga pubblicato all' Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
- 6) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;
- 7) di trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Claudio BONISSONI

Il Segretario comunale
F.to Franco SPOTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

N. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno . . . all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, . .

Il Segretario Comunale
F.to Franco SPOTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, . .

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 - 3° comma – D.Lgs. n. 267/2000)

Divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Comunale
Franco SPOTI
